

STATUTO

COLLINA DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC PIAZZA
S.AURELIO VESCOVO ARGHILLA SNC
Numero REA: RC - 182663
Codice fiscale: 02677310803
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2011 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" All'atto n. 12533 di Raccolta	
	Statuto	
	della Cooperativa "COLLINA DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA-	
	LE ONLUS"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA	
	Art. 1 (costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel comune di Reg-	
	gio Calabria la Società cooperativa denominata "COLLINA DEL SOLE SO-	
	CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", con sede in REGGIO CALABRIA.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e	
	dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili,	
	le norme sulle società a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, se-	
	di secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	La sede legale, amministrativa ed operativa della Società dovrà permanere	
	per un periodo di cinque anni, a far tempo dalla data di concessione delle	
	agevolazioni previste dal D.Lgs. n. 185 del 21 aprile 2000, in favore della	
	Società, in uno dei territori indicati dall'art. 14 del suddetto Decreto.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacin-	
	quanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straor-	
	dinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	

	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha	
	scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comu-	
	nità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini svilup-	
	pando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:	
	a) la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi	
	b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di	
	servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui	
	all'art. 4 della legge 381/91.	
	La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo	
	plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-assistenziali ed educativi è	
	connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mu-	
	tualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di	
	ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione	
	lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i	
	soci lavoratori.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	La Cooperativa potrà aderire ad associazioni di categoria a tutela degli in-	
	teressi del fenomeno cooperativistico.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo preceden-	
	te, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la	
	Cooperativa ha come oggetto:	
	· La gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi ai sensi dell'ar-	

	articolo uno, primo comma punto a) della Legge 8 novembre 1991 n.381;	
	· Lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali o	
	di servizi finalizzate all' inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai	
	sensi dell' articolo uno, primo comma punto b) della Legge 8 novembre	
	1991 n.381, dove persone svantaggiate si intendono quelle indicate all'art.	
	4 comma 1 della predetta Legge 381/1991.	
	La cooperativa organizza un impresa che persegue, mediante la solidale	
	partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferi-	
	mento, gli obbiettivi della legge 381/1991.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine	
	a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indi-	
	rettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l' altro, a	
	solo titolo esemplificativo:	
	A) La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi della lettera a	
	) dell'art. 1 della Legge n. 381 / 1991:	
	- con attività nel campo dei servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e	
	di istruzione e, in particolare, a favore di minori, portatori di handicap, an-	
	ziani, tossicomani, portatori di devianze sociali e nuove forme emergenti di	
	bisogni e povertà;	
	- gestione di centri sociali per la promozione, l'animazione sociale e cultu-	
	rale del territorio e l'impegno educativo e di promozione di una cultura so-	
	lidale tramite la valorizzazione delle persone, delle responsabilità a vari li-	
	velli e la tutela dei diritti civili;	
	la gestione di asili nido, centri di riabilitazione per soggetti affetti da mino-	

	razioni fisiche, psichiche e sensoriali e per portatori di handicap, impianti	
	per l'ippoterapia;	
	- gestione di centri socio riabilitativi, educativi ed occupazionali, servizi di	
	aiuto personale ed interventi mirati verso le persone con handicap in si-	
	tuazioni di gravità che valorizzano le abilità di ogni persona e agiscono sul-	
	la globalità delle situazioni di handicap;	
	-realizzazione di comunità alloggio per minori ed interventi a vari livelli (lo-	
	cale regionale, nazionale), per favorire la promozione dei diritti, la qua-	
	lità, lo sviluppo e la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infan-	
	zia e dell' adolescenza secondo quanto disposto dalla legge 28.08.97 n.	
	285 e delle leggi emanate ed emanande nella materia;	
	- realizzazione di tutti i servizi socio – assistenziali previsti dalla L. 328/00	
	e da tutte le leggi emanate ed emanande nella materia;	
	- gestione di palestre anche a scopo terapeutico, piscine, maneggi, campi	
	sportivi, case di soggiorno marine e montane, campeggi, ostelli, parchi e	
	ludoteche;	
	- gestione di strutture sociali, di incontro, scolastiche, parascolastiche e	
	servizi ausiliari di collegamento;	
	- gestione di case di riposo, servizi aperti, residenziali e domiciliari per an-	
	ziani, asili infantili e asili nido, centri di accoglienza, case protette, case al-	
	bergo, case famiglia, consultori, dormitori, mense e lavanderie;	
	- servizi di ambulanze, di telesoccorso, di telefono amico e di comunicazio-	
	ne tramite sistemi informatizzati e quanto previsto dalle moderne tecnolo-	
	gie dell'informazione e di telemedicina;	
	- attività di prevenzione del disadattamento e della dispersione scolastica;	

	- attività di recupero dei minori e dei giovani a rischio di devianza o marginalità ed attività di orientamento scolastico;	
	- attività per la promozione delle pari opportunità fra i sessi;	
	- attività di ricerca, organizzazione di convegni, seminari di studio, spettacoli etc., attività di stampa e di documentazione finalizzata alla sensibilizzazione sui problemi di persone o di gruppi culturalmente svantaggiati;	
	- servizi per la promozione culturale e l'animazione del tempo libero degli anziani, disadattati, svantaggiati, emarginati, extracomunitari, immigrati, indigenti e marginali, quali centri di accoglienza e di incontro, circoli culturali e ricreativi;	
	- gestione di iniziative finalizzate a lottare le varie forme di povertà compresa la gestione delle attività del banco alimentare ed altre forme affini di solidarietà;	
	- sviluppo e valorizzazione delle attitudini musicali e artistiche in minori e adulti con difficoltà;	
	- servizi di segretariato sociale;	
	- servizio sociale professionale;	
	- servizio civile in attuazione della relativa normativa nazionale e regionale;	
	- assistenza agli immigrati e agli emigrati secondo le disposizioni di legge in materia;	
	- servizi di sostegno, assistenza e cura per soggetti con irregolarità della condotta e disturbi del comportamento alimentare e assistenza domiciliare per malati terminali;	
	- servizi per il reinserimento post-penitenziario ed il recupero sociale di minori e adulti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria o a pene	

	alternative;	
	- la consulenza psicologica, psicoterapica, medica e sociale svolta in ma-	
	niera singola o interdisciplinare nei confronti di singoli, gruppi, istituzioni	
	pubbliche e private;	
	- servizi di sostegno e consulenza della famiglia;	
	- servizi per l'affidamento e la mediazione familiare e l'adozione nazionale	
	ed internazionale;	
	- servizi di recupero fisico e psichico dei degenti e degli ex utenti delle cli-	
	niche e degli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici; la cura e l'assistenza	
	dei malati psichici e mentali;	
	- servizi di trasporto per minori inabili ed anziani;	
	- gestione di botteghe del Terzo Mondo per il commercio etico equo e soli-	
	dale;	
	- redistribuzione abiti, mobilia, ecc. da destinare alle categorie svantaggia-	
	te;	
	la realizzazione e la gestione di scuole di ogni genere e grado ivi compre-	
	se scuole di formazione al volontariato e alle professionalità richieste del	
	Terzo settore;	
	- la partecipazione ad iniziative comunitarie per la scuola tipo PON;	
	- l'attuazione di modelli di formazione permanenti degli operatori coinvolti	
	nei progetti;	
	- la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie didattiche e di anima-	
	zione anche con strumenti informatici e multimediali nei confronti di sog-	
	getti svantaggiati o disadattati;	
	- attività di formazione e consulenza per la preparazione e formazione di	

	docenti, animatori e volontari ivi compresi i c.d. " operatori di strada "	
	per l'infanzia e l'adolescenza e altre professionalità in relazione ai soggetti	
	svantaggiati in genere;	
	- attività di informazione e di sensibilizzazione della comunità locale verso i	
	problemi del territorio e , in particolare dei soggetti bisognosi, svantaggia-	
	ti, emarginati o candidati a processi di emarginazione.	
	B) Lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o	
	di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai	
	sensi della lettera b) dell'art. 1 della Legge n. 381 / 1991.	
	In particolare curerà:	
	- conduzione di terreni di proprietà o in concessione da parte di Enti e pri-	
	vati, l'allevamento di bestiame;	
	- la produzione, trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agri-	
	coli;	
	- la realizzazione di prodotti artigianali con qualsiasi materiale e con qual-	
	siasi tecnica, utilizzando macchinari e attrezzature proprie e di terzi;	
	- la creazione di vivai sociali, la coltivazione e la vendita di piante, fiori ed	
	ortaggi, costruendo, inoltre, serre allo scopo di potere consegnare ai soci	
	ed ai terzi piantine selezionate esenti da virus e da altre patologie in gene-	
	re;	
	- la realizzazione e gestione di una fattoria didattica;	
	- la promozione del "turismo agricolo";	
	- la salvaguardia del patrimonio culturale, storico, architettonico, artistico,	
	religioso, librario, ambientale e paesaggistico, agendo anche nel quadro di	
	specifici programmi finalizzati zonalmente;	

	- la cura di parchi naturali, tecnologici – ambientali e riserve di particolare	
	interesse naturalistico, compreso la realizzazione di interventi boschivi	
	(realizzazione di vialetti parafuoco, cura del sottobosco);	
	- servizi di guida per comitive turistiche scolastiche in visite organizzate	
	per la conoscenza e diffusione del patrimonio artistico ed ambientale e la	
	gestione, commercializzazione e vendita di oggettistica, prodotti tipici e	
	souvenirs;	
	- la promozione, la progettazione e la gestione, anche per contratto e/o	
	convenzione con enti pubblici e privati, di servizi di prevenzione e manu-	
	tenzione relativi alla salvaguardia ed alla valorizzazione del patrimonio am-	
	bientale, boschivo, faunistico, zootecnico, idrografico, architettonico, eco-	
	logico e paesaggistico;	
	- la catalogazione ed archiviazione di testi elaborati, pubblicazioni scientifi-	
	che, produzioni cinematografiche ed artistiche, ecc.;	
	- l'organizzazione di fiere e manifestazioni a sfondo storico, culturali, turi-	
	stiche, sportive e musicali;	
	- l'attività teatrale e dello spettacolo ed associativa in genere;	
	-la progettazione e gestione di iniziative agrituristiche;	
	-la promozione di attività sportive ricreative, ricettive e turistiche anche at-	
	traverso la gestione di impianti polivalenti, di centri di agriturismo e alber-	
	ghieri con la promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite ed e-	
	scursioni, atte ad elevare spiritualmente e culturalmente e a fornire occa-	
	sioni di sano svago ai soci, alle famiglie e alla collettività tutta;	
	- la produzione, la commercializzazione e la gestione di punti vendita di	
	prodotti gastronomici, ristorazione, pasticceria, bevande e prodotti ed ali-	

	menti tipici, naturali ,biologici e fitoterapici;	
	- costituzione e la gestione di GAS (gruppi di acquisto solidale);	
	- la gestione di centri di raccolta e di centri di custodia per animali;	
	- la creazione e gestione di botteghe indirizzate alla rivalutazione dell'artigianato locale e al restauro in genere.	
	La cooperativa, inoltre, si propone di operare per:	
	- la formazione, l'addestramento, la qualificazione, l'aggiornamento e l'intervento professionale tramite l'istituzione di appositi interventi e servizi	
	quali, ad esempio:	
	- la gestione del patrimonio confiscato alla criminalità organizzata;	
	- l'istituzione di corsi di formazione professionale, di studi e ricerche anche con partners locali, italiani ed europei;	
	- l'organizzazione di campagne pubblicitarie commissionate da enti pubblici e privati, nonché l'organizzazione e gestione di convegni, congressi , manifestazioni , ecc. ;	
	- la realizzazione di progetti tecnici in ambito industriale, agricolo, zootecnico, ambientale, paesaggistico, idrogeologico, artigianale, agriturismo, commerciale, ecc. ;	
	- l'attività di censimento e di elaborazione statistica di dati di interesse pubblico e privato;	
	- la partecipazione ad iniziative comunitarie per la scuola tipo PON;	
	- l'attuazione di modelli di formazione permanenti degli operatori coinvolti nei progetti;	
	- la cura e la stampa anche attraverso moderni sistemi tipografici e la commercializzazione di manifesti, locandine, stampati ed oggettistica pubblica;	

	blicitaria nonché la pubblicazione e la diffusione di studi e ricerche su temi	
	e problematiche sociali, culturali, storiche e religiose;	
	- la creazione di capi di abbigliamento e tessuti in genere da realizzare in	
	forma artigianale o industriale, curandone l'immissione nel mercato anche	
	attraverso l'organizzazione di sfilate di moda e la qualificazione degli ad-	
	detti attraverso corsi di formazione mirati all'acquisizione della relativa	
	professionalità ed estendibili all'economia domestica.	
	La cooperativa non può svolgere attività diverse da quelle sopramenziona-	
	te ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.	
	La cooperativa per il raggiungimento degli obiettivi sociali potrà:	
	- stipulare convenzioni e/o assumere personale, ove non ve ne sia dispo-	
	nibile tra i soci, per comprovati motivi funzionali della società;	
	- compiere ogni azione mutualistica e scegliere tutte le attività sociali ed	
	imprenditoriali utili al raggiungimento degli scopi suddetti;	
	- aderire a società e consorzi tra cooperative aventi finalità analoghe e co-	
	munque accessorie all'esercizio sociale nei limiti imposti dalla legge, attra-	
	verso interessenze e partecipazione sotto qualsiasi forma;	
	- usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le prov-	
	videnze comunitarie, statali, regionali, e di qualunque altro ente previste	
	dalle leggi emanate ed emanande.	
	La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dell' oggetto sociale, si	
	propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ri-	
	strutturazione ed il potenziamento aziendale.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto del-	
	le vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per cui e-	

	servizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici	
	o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimen-	
	to delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare	
	le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali	
	o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici neces-	
	sari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione	
	di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il poten-	
	ziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione plurienn-	
	nale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi	
	della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrati-	
	ve; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed as-	
	sumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e	
	non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai re-	
	golamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con ap-	
	posito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabili-	
	to dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle se-	

	guenti categorie:	
	a) soci lavoratori dell'attività socio-assistenziale ed educativa (tipo A) che	
	per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione posso-	
	no partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi;	
	b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la	
	loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono par-	
	tecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività	
	lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso	
	dei seguenti requisiti:	
	- preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza pro-	
	fessionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione	
	dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;	
	c) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;	
	d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusiva-	
	mente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;	
	e) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente	
	o indirettamente dei servizi della Cooperativa.	
	Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui	
	statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle coope-	
	rative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che	
	siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e inte-	
	grazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del	

	rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata	
	o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigen-	
	te, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contri-	
	buisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo	
	la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in	
	effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministra-	
	tivi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della so-	
	cietà.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi	
	dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disci-	
	plinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso	
	superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera	
	a) b) c) del precedente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori co-	
	munque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che	
	intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il	
	proprio inserimento nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissa-	
	ta dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e non può co-	
	munque essere superiore a 5 anni.	

	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle	
	decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare al-	
	tri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in	
	ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano al-	
	la relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti	
	nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui	
	agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il	
	socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi mo-	
	mento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di al-	
	meno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale ca-	
	tegoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario	
	del suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine so-	
	cietaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale ca-	
	tegoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del	
	termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei di-	
	ritti pari ai soci lavoratori.	

	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci	
	lavoratori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare,	
	sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda	
	all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti	
	professionali maturati.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60	
	giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la delibera-	
	zione di esclusione.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel	
	presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo am-	
	ministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona	
	fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professio-	
	nale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere i-	
	scritto;	
	d) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, nel	
	rispetto dei limiti della legge, non dovrà comunque essere inferiore alla	
	quota versata dai soci cooperatori al momento della costituzione della coo-	
	perativa oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su pro-	

	posta del Consiglio di amministrazione;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente	
	statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola	
	arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.	
	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti	
	punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissio-	
	ne dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede le-	
	gale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al prece-	
	dente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione	
	di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori,	
	chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla co-	
	municazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con	
	propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo	

	stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci	
	sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo am-	
	ministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di	
	istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle delibera-	
	zioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultan-	
	te dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30	
	giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è	
	persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il	
	socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Esso determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e	

	comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause	
	di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indi-	
	cato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di	
	socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperati-	
	va così come meglio specificato nel Regolamento;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le delibera-	
	zioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la fa-	
	coltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non su-	
	periore a 60 giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di	
	almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sotto-	
	scritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Coopera-	
	tiva, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavo-	
	ro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
	Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni	
	dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a	
	cura degli Amministratori.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comuni-	
	cate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le	

	controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono deman-	
	date alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente	

	alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra i-	
	donea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso	
	dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codi-	
	ce civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano	
	nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo	
	amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di	
	cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante	
	comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di	
	ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisio-	
	ne. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno so-	
	lo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei	
	soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci re-	
	ceduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia sta-	
	to richiesto entro i 5 mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	

	suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla	
	riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre	
	al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove de-	
	terminata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipa-	
	zione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione	
	mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove	
	previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice ci-	
	vile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il	
	pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il	
	recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei li-	
	miti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società	
	gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 16 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato :	

	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta);	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Non sono consentiti atti di trasferimento di quote di partecipazione societaria che facciano venire meno le condizioni soggettive di disoccupazione e di residenza fissate all'art. 17 commi 1 e 2 del decreto legislativo, per al-	

	meno cinque anni dalla data di deliberazione di ammissione alle agevolazioni.	
	Non sono validi ed efficaci per un periodo di cinque anni a far tempo dalla data di concessione delle agevolazioni previste dal D.Lgs. n. 185 del 21 aprile 2000, in favore della Società, gli atti di alienazione di quote sociali per effetto dei quali la compagine sociale non permanga costituita così come prescritto dagli articoli 17 e 19 di tale decreto.	
	Art. 18 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	

	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal	
	codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando	
	le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili,	
	oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi	
	ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	Art. 19 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può	
	appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci	
	lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio deliberano sulla	
	destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effet-	
	tuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercor-	
	renti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in ap-	
	posito regolamento	
	TITOLO V	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 20 (Organi)	
	Sono organi della Società:	

	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 21 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A. R, inviata 8 giorni prima dell'adunanza o mediante fax, e-mail o avviso da affiggere presso la sede sociale 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Art. 22 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;	

	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale mo-	
	dificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rile-	
	vante modificazione dei diritti dei soci;	
	8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla leg-	
	ge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo ammini-	
	strativo sottopone alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8	
	deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.	
	26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo am-	
	ministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti	
	che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti	
	i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta a-	
	gli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e	
	comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque	

	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti	
	posti all'ordine del giorno.	
	Art. 24 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di ma-	
	no, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma	
	potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 25 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei ver-	
	samenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un mas-	
	simo di 2.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega	
	scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla	
	medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Am-	
	ministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice	
	civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 (due) soci .	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea	
	anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il se-	

	condo che collaborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in	
	bianco.	
	Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in	
	sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla per-	
	sona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei pre-	
	senti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina	
	del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 27 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci	
	al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto	
	da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7, eletti dall'Assemblea ordi-	
	naria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.	
	Si precisa che, uno dei membri dovrà essere il Parroco o persona da lui	
	indicata.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta	
	tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche.	
	La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è determinata in tre	
	anni (scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio) ed i suoi componenti sono rieleggibili,	
	per un di massimo due mandati. La rielezione, oltre i due mandati, sarà	
	possibile solo per volontà espressa dell'Assemblea.	

	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	
	Art. 28 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della	
	Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presen-	
	te statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad	
	eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri	
	in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi com-	
	ponenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi com-	
	ponenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di e-	
	sercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare	
	l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri	
	siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta doman-	
	da da almeno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da	
	spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a	
	mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne	
	siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga	
	la maggioranza degli Amministratori in carica.	

	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 30 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale	
	, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la	
	maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli	
	Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgen-	
	za dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattem-	
	po gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono te-	
	nuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.	
	Art. 31 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e	
	ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale,	
	se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti	
	di particolari cariche.	
	Art. 32 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di ha la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe confe-	
	rite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministra-	
	tivo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui at-	

	tribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà	
	conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vi-	
	genti al riguardo.	
	Art. 33 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque	
	nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'As-	
	semblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assem-	
	blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto	
	della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi inte-	
	gralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito pres-	
	so il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VI	
	CONTROVERSIE	
	Art. 34 (Clausola arbitrale)	
	Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in	
	rapporto al presente statuto, purché relative a diritti disponibili, dovranno	

	essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in ba-	
	se alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorial-	
	mente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla	
	data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla	
	procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro	
	tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde ri-	
	chiesta delle parti.	
	Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 (sessanta)	
	giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti con-	
	cordino per iscritto, sarà devoluta alla cognizione degli arbitri.	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di	
	cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40,	
	salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbia-	
	no ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia	
	la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese	
	quelle di esclusione da socio;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro	
	confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le cate-	
	gorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è con-	
	dizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da par-	
	te dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata ac-	
	cettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla ca-	

	rica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla e-	
	spresa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 35 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 60.000,00 (ses-	
	santamila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tie-	
	ne conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e	
	seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati	
	dalla Camera arbitrale promossa da Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella	
	cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è co-	
	municata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma	
	1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto	
	dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri	
	a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile,	
	con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo	
	arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola	
	volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui	
	sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza	
	del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto	

	del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria	
	al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costitu-	
	zione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.	
	Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte	
	che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 36 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la man-	
	cata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli	
	Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida	
	sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 37 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più	
	Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 38 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed	
	eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coope-	
	razione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	

	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 39 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 41 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.	
	Firmato Maria Quattrone	
	Firmato Francesco Megale	
	Firmato Losi Paola	
	Firmato Carmela Concetta Mazzotta	